Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il funzionamento delle adunanze e per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere

- visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D. Lgs. 28 febbraio 1948, n. 174;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto, in particolare, l'art. 24, 3 comma, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
considerato che:
- il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza;
- in quanto ente pubblico non economico a carattere associativo, il Consiglio è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, che esercita nei predetti limiti;
- il Consiglio ha sede dove ha sede l'Ordine circondariale di Roma ed i componenti sono eletti tra gli iscritti all'Ordine secondo le modalità fissate *ex lege;*
- è necessario risistemare in un unico testo regolamentare le norme per il funzionamento delle adunanze e per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere

EMANA

il seguente Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari e per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere, sostitutivo dei precedenti regolamenti

Art.1 - Elezione delle cariche istituzionali

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Consigliere Segretario e un Consigliere Tesoriere. Al Consiglio è data facoltà di eleggere uno o più Vice-Presidenti in misura non superiore a tre.
2. L'elezione delle cariche si svolge nella prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti con scrutinio palese per chiamata nominale dei Consiglieri elettori.
3. Ad ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione di ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, quella del Consigliere Segretario e del

Consigliere Tesoriere e dell'eventuale Vice Presidente o Vice Presidenti.
4. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Art. 2 - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine circondariale di Roma; convoca e presiede le adunanze del Consiglio dell'Ordine, predispone l'ordine del giorno delle adunanze e ne garantisce il regolare svolgimento, dando atto a verbale di ogni violazione del presente Regolamento.
2. Al Presidente è affidato il compito di assegnare i posti in Aula ai Consiglieri, di nominare e/o revocare i Consiglieri responsabili di ciascun Dipartimento e Struttura Consiliare nonchè i Consiglieri Coordinatori di ciascuna commissione consiliare. Il Presidente, sentito il Consigliere coordinatore della Commissione assegnatagli, nomina un Vice Coordinatore, scelto tra i componenti della Commissione stessa. I soli Consiglieri che accetteranno di coordinare le Commissioni consiliari loro assegnate potranno usufruire dell'Aula consiliare per lo svolgimento degli eventi formativi esclusivamente nelle relative materie di competenza.
3. Il Vice-Presidente sostituisce e svolge le funzioni del Presidente in caso di temporanea assenza di questi.
Qualora siano eletti Vice-Presidenti in misura superiore ad uno, il Vice-Presidente più anziano per iscrizione all'Albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età sostituirà e svolgerà le funzioni in caso di temporanea assenza del Presidente.
Il Presidente, inoltre, ha la facoltà di delegare, anche verbalmente, i Vice-Presidenti per lo svolgimento di funzioni, in sua vece o anche congiuntamente, nei settori del diritto civile, penale e amministrativo.

Art. 3 – Il Consigliere Segretario

1. Il Consigliere Segretario:
   a) redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze;
   b) cura l'invio di tutte le comunicazioni inerenti le convocazioni delle adunanze;
   c) riceve le richieste d'inserimento delle questioni all'ordine del giorno con le modalità di cui all'art. 7;
   d) cura l'invio, a tutti i componenti del Consiglio, dell'ordine del giorno per la successiva adunanza con le modalità di cui all'art. 7;
   e) redige e cura la pubblicazione dei verbali delle adunanze nel rispetto comunque dei principi posti a tutela della riservatezza. La redazione del verbale avviene in modo sintetico, dando succintamente atto delle eventuali ulteriori dichiarazioni effettuate dai Consiglieri in relazione a

ciascuna comunicazione e, nell'ipotesi in cui un Consigliere intenda far riportare le proprie dichiarazioni a verbale in versione integrale, dovrà consegnarle per iscritto al Consigliere Segretario immediatamente dopo l'intervento e, comunque, entro la chiusura dell'adunanza;
f) dispone la trascrizione su delibera del Consiglio oppure su richiesta di uno o più Consiglieri, che si assumeranno in tal caso il costo integrale della stessa affinché eventuali richieste estemporanee e strumentali non vadano a gravare sugli iscritti;

g)dispone la cancellazione della registrazione dell'adunanza in assenza di richiesta da parte del Consiglio e dei singoli Consiglieri da effettuarsi necessariamente entro la chiusura dell'adunanza della quale viene richiesta la trascrizione;

h) assicura la disponibilità per i Consiglieri, all'inizio dell'adunanza, dell'ordine del giorno e delle comunicazioni nel computer portatile assegnato a ciascuno e, nell'ipotesi di malfunzionamento di uno o più computer portatili senza che il tecnico abbia potuto ripristinarne nell'immediatezza l'efficienza, assicura la consegna di una copia cartacea delle comunicazioni.

Art. 4 – Il Consigliere Tesoriere

1. Il Consigliere Tesoriere sovraintende all'ordinata tenuta della contabilità dell'Ordine, predispone e redige i bilanci preventivi e consuntivi, che sottopone, preventivamente, all'approvazione del Consiglio; svolge tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Consigliere Tesoriere dovrà consentire ad ogni Consigliere l'accesso alla documentazione che il Dipartimento Amministrazione detiene per assicurare lo svolgimento consapevole delle proprie funzioni, secondo le modalità e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 5 – Validità delle adunanze consiliari

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Si considera presente ai fini della validità dell'adunanza anche il Consigliere che nella singola votazione dichiari di astenersi.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti, considerandosi utili ai fini del raggiungimento di tale maggioranza soltanto i voti favorevoli o contrari. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente, qualora non siano stati nominati uno o più Vice-Presidenti (o siano assenti anche questi), ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.
4. E' facoltà del Presidente prevedere, nell'ordine del giorno, la partecipazione da remoto all'adunanza dei Consiglieri. In tal

caso, la partecipazione da remoto è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza fisica.

Art. 6 – Giorni ed orari delle adunanze

1. Alla prima adunanza il Consiglio fissa il giorno della settimana in cui si terranno le successive adunanze, di norma con cadenza settimanale, salvo per casi particolari e salvo per il periodo feriale decorrente dal 1° agosto al 31 agosto, durante il quale potranno comunque tenersi adunanze nei casi di estrema gravità ed urgenza.
2. Le adunanze avranno luogo, di norma, nelle ore pomeridiane con inizio non prima delle ore 13.00 e termine non oltre le ore 21.00, salva diversa disposizione del Presidente.

Art. 7 – Ordine del giorno e comunicazioni

1. Le adunanze del Consiglio hanno luogo nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed effettiva conoscenza da parte dei Consiglieri delle questioni inserite nell'ordine del giorno che sarà trasmesso loro dal Consigliere Segretario entro le 24 ore antecedenti la data dell'adunanza.
2. A tal fine, salvo i casi di particolare e oggettiva urgenza che impongano – previa specifica autorizzazione del Presidente – la trattazione di una questione ad horas, ciascun Consigliere dovrà segnalare al Consigliere Segretario l'argomento che intende far inserire all'ordine del giorno entro e non oltre le ore 13 del secondo giorno antecedente quello dell'adunanza (normalmente entro le ore 13 del martedì). Nello stesso termine dovranno pervenire le comunicazioni scritte che ciascun Consigliere intende effettuare nella successiva adunanza.
3. Entro le ore 13.00 del giorno seguente rispetto a quello previsto per la ricezione degli argomenti da trattare, il Segretario invia ad ogni componente la convocazione per la successiva adunanza, contenente il relativo ordine del giorno predisposto dal Presidente.
4. Tutte le comunicazioni si intendono eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata e a tal fine è fatto obbligo a ciascun componente, all'atto del proprio insediamento, di fornire l'indirizzo PEC.
5. In attuazione dei principi di collaborazione istituzionale nonché chiarezza e sinteticità di espressione, le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere formulate in modo sintetico e, ove necessario, integrate da elementi da allegarsi al verbale.

Art. 8 – Svolgimento dell'adunanza consiliare

1. Il Presidente, o chi in sua vece, presiede l'adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento, verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno, salvo i casi di particolare ed oggettiva urgenza che impongono la trattazione di una questione *ad horas*. Ciascuna decisione sulla discussione deve essere approvata dalla

maggioranza dei presenti, secondo le regole di cui all'art. 5.
Il Presidente modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento e le disposizioni del codice deontologico.
2. I singoli argomenti sono trattati seguendo l'ordine di ricezione da parte del Consigliere Segretario come indicato nell'ordine del giorno redatto a cura del Presidente, salvo motivate eccezioni deliberate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti con le quali, dunque, potrà essere invertito l'ordine di trattazione delle questioni poste all'ordine del giorno.
Al fine di uno svolgimento celere e ordinato della discussione, le comunicazioni saranno date per lette, salvo la necessità di approfondimenti richiesti dai Consiglieri.
3. Salvo che il Consiglio deliberi diversamente e salvo i casi di particolare ed oggettiva urgenza, l'ingiustificata assenza del componente promotore della particolare questione comporta il non luogo a decidere della medesima. Nel caso di assenza giustificata, la questione sarà inserita automaticamente nell'ordine del giorno della successiva prima adunanza utile.
4. Dell'arrivo in ritardo rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale o dell'abbandono dell'adunanza da parte del singolo componente deve esser fatta espressa menzione nel relativo verbale.
5. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente la propria assenza alla Segreteria dell'Ordine, specificandone i motivi per consentire l'ordinato svolgimento delle adunanze.
6. La discussione su ogni questione all'ordine del giorno, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga utile approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta entro i 15 minuti, al termine della quale il Consiglio procede alla votazione.
Il Presidente, nel caso di discussioni di durata superiore a quella ordinaria, può disporre che prendano la parola soltanto due Consiglieri a favore e due contrari alla deliberazione da assumere, nel rispetto del termine di tre minuti di cui al comma 11, seguendo l'ordine cronologico delle richieste d'intervento e salva la possibilità per tutti di fare verbalizzare la loro dichiarazione di voto.
7. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
8. Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto, stando in piedi per rispetto dell'Istituzione ed utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell'adunanza.
9. Il Presidente e i Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta, parlando a microfono acceso e dopo che il Presidente concede la parola; Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verifichino, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato

origine alla discussione e restituendola al Consigliere deputato a parlare.
10. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamare al regolamento o alla durata dell'intervento.
11. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione e, in ogni caso, non potrà superare, di regola, i tre minuti, mentre l'eventuale replica non potrà superare un minuto. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare. La verbalizzazione di ciascun intervento dovrà necessariamente essere sintetica, con la facoltà dei Consiglieri di allegare al verbale il testo scritto dei propri interventi da consegnarsi -a pena di esclusione- al Consigliere Segretario (o suo facente funzioni) prima della conclusione dell'adunanza.
12. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l'allontanamento dall'aula consiliare e, in caso di rifiuto, con la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
13. Qualora il numero delle questioni sia tale da non consentirne una ponderata delibazione da parte del Collegio, quelle pervenute per ultimo saranno inserite nell'ordine del giorno della successiva prima adunanza utile.
14. Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l'adunanza, convocando contestualmente la successiva.